

Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione

Indice

Corte costituzionale

1. Corte cost., 28 marzo 2022, n. 79, tutti i bambini adottati hanno diritto a un legame di parentela con la famiglia del genitore adottante.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

- 2. C.g.a., sez. giur., 7 aprile 2022, n. 435, l'impedimento di salute della parte sostanziale del giudizio a proporre tempestiva opposizione al decreto monocratico;
- 3. C.g.a., sez. giur., 7 aprile 2022, n. 428, all'Adunanza plenaria il criterio di scomputo del periodo feriale in caso di termine lungo di impugnazione (calcolato a mesi);
- 4. Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 2022, n. 2545 nuovamente alla Corte di giustizia UE i criteri per sollevare rinvio pregiudiziale;
- 5. Cons. Stato, sez. IV, 5 aprile 2022, n. 2520, sulle condizioni per ammettere la legittimazione al ricorso delle associazioni ambientaliste locali;
- 6. Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2022, n. 2446, limiti alla rilevanza di questioni pregiudiziali in sede di ritorno da precedente rinvio;
- 7. T.a.r. per la Puglia, Lecce, sez. II, 6 aprile 2022, n. 563, sulla possibilità o meno di far ricorso al soccorso istruttorio per sanare la tardività della presentazione della cauzione provvisoria;
- 8. T.a.r. per la Campania, sez. I, 31 marzo 2022, n. 2195, non è consentito nel RTI il recesso dell'impresa mandante che abbia perso l'attestazione SOA;
- 9. T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 31 marzo 2022, n. 933, soccorso istruttorio nel project financing.

Consiglio di Stato - Pareri

- 10. Cons. Stato, sez. I, 30 marzo 2022, n. 693, revocazione in tema di ricorso straordinario;
- 11. Cons. Stato, sez. I, 30 marzo 2022, n. 687, ammissibilità dell'affidamento della gestione delle farmacie comunali anche tramite evidenza pubblica e rito processuale applicabile.

Normativa ed altre novità di interesse

- 12. Corte cost. Comunicato dell'8 aprile 2022 Covid: le disposizioni sulla quarantena obbligatoria non violano la libertà personale;
- 13. Ministero dell'interno Circolare 1° aprile 2022 prot. n. 0022163-0022165 Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato";
- 14. Ministero della salute Ordinanza 1° aprile 2022 Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» (in G.U. n. 79 del 4 aprile 2022).

Corte costituzionale

(1)

Tutti i bambini adottati hanno diritto a un legame di parentela con la famiglia del genitore adottante.

<u>Corte costituzionale, sentenza 28 marzo 2022, n. 79 - Pres. Amato, Est.</u> Navarretta

La tutela dell'interesse del minore impone di garantire a tutti i bambini adottati il riconoscimento dei rapporti di parentela che nascono dall'adozione. Il minore adottato - nelle ipotesi conosciute come "adozione in casi particolari" - ha lo *status* di figlio e non può essere privato dei legami parentali, che il legislatore della riforma della filiazione «ha voluto garantire a tutti i figli a parità di condizioni, perché tutti i minori possano crescere in un ambiente solido e protetto da vincoli familiari, a partire da quelli più vicini, con i fratelli e con i nonni». Non riconoscere i legami familiari con i parenti del genitore adottivo equivale a disconoscere l'identità del minore

costituita dalla sua appartenenza alla nuova rete di relazioni familiari che di fatto costruiscono stabilmente il suo quotidiano.

La Corte ha, pertanto, dichiarato illegittimo – con riferimento agli articoli 3, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 8 della CEDU – l'articolo 55 della legge n. 184 del 1983, là dove imponeva di applicare all'adozione in casi particolari dei minori le regole dettate dall'articolo 300, secondo comma, del codice civile per l'adozione dei maggiorenni. In definitiva, la Corte ha ritenuto che un profilo tanto rilevante «per la crescita e per la stabilità di un bambino» non potesse essere regolato tramite il rinvio alla disciplina operante per l'adozione dei maggiorenni, istituto che è «plasmato su esigenze prettamente patrimoniali e successorie». L'intervento della Corte ha inteso, dunque, rendere effettiva – in conformità ai principi costituzionali e in linea anche con gli orientamenti della Corte di Strasburgo – la tutela offerta dall'adozione in casi particolari a tanti minori: bambini orfani o orfani con disabilità; bambini abbandonati o semiabbandonati, non adottabili con l'adozione legittimante; minori che vivono nel nuovo nucleo familiare del genitore biologico; minori cui si riconosce l'interesse a mantenere relazioni affettive già di fatto instaurate e consolidate con il convivente o con il partner dello stesso sesso del genitore biologico.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime sotto riportate comprendono anche quelle pubblicate nella Sezione in evidenza del sito <u>www.giustizia-amministrativa.it</u>, a cura del consigliere Giulia Ferrari.

(2)

Il C.g.a. ritiene giuridicamente irrilevante l'impedimento di salute della parte sostanziale del giudizio a proporre tempestiva opposizione al decreto monocratico. Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, sentenza 7 aprile 2022, n. 435 – Pres. ed Est. de Nictolis

L'impedimento di salute della parte sostanziale a proporre tempestiva opposizione al decreto monocratico è giuridicamente irrilevante non già avuto riguardo, in concreto, al tipo di patologia e al contenuto del certificato medico, ma, in radice, perché il termine processuale per l'opposizione al decreto monocratico è un termine di decadenza, che non può per legge subire nessuna sospensione o interruzione per ragioni soggettive.

Il principio di leale collaborazione tra parti e giudice onerava la parte ricorrente, a fronte di una comunicazione di cortesia mossa dall'intento di velocizzare la decisione dei giudizi nell'interesse generale dei cittadini e delle imprese, di dare a tale comunicazione una risposta espressa e tempestiva.

(3)

Alla Adunanza plenaria il criterio di scomputo del periodo feriale in caso di termine lungo di impugnazione (calcolato a mesi).

Consiglio giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, ordinanza 7 aprile 2022, n. 428 – Pres. ed Est. De Nictolis

E' deferita all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la questione di come vada (s)computato, dal termine lungo di impugnazione che si calcola a mesi, il periodo feriale dal 1° al 31 agosto che cada nel mezzo del termine lungo, ossia dopo che quest'ultimo è iniziato a decorrere, e in particolare se sia corretto continuare a seguire il criterio, elaborato dalla Corte di cassazione quando il periodo feriale durava 46 giorni, secondo cui il termine lungo va calcolato includendo fittiziamente e provvisoriamente il periodo feriale, e poi

sommando al termine così calcolato ulteriori 31 giorni (criterio che somma il termine a mesi computato "ex nominatione dierum" e il periodo feriale computato "ex numeratione dierum"), o se debba seguirsi il diverso criterio, adottato dalla Corte di cassazione e dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, per il computo del termine lungo di impugnazione che inizia a decorrere durante il periodo feriale, che consiste nel "saltare" il periodo feriale, sicché il termine lungo viene calcolato applicando solo il criterio "ex nominatione dierum" senza commistione con il criterio "ex numeratione dierum".

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

(4)

Il Consiglio di Stato ribadisce la necessità di chiarire i criteri per sollevare rinvio pregiudiziale, anche dopo la sentenza della medesima Corte, grande sezione, 6 ottobre 2021, C-561/19.

Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 6 aprile 2022, n. 2545 – Pres. Poli, Est. Conforti

La sezione, chiamata dalla Corte di giustizia UE a chiarire se permane l'interesse ad una decisione sulle questioni rilevate con il rinvio pregiudiziale di cui all'ordinanza n. 6290 del 14 settembre 2021 - in considerazione della sopravvenienza della sentenza della medesima Corte, grande sezione, 6 ottobre 2021, C-561/19 - ha evidenziato che i principi elaborati da quest'ultima:

a) appaiono di difficile accertamento, nella parte in cui fanno riferimento alla necessità che il giudice procedente, certo dell'interpretazione e dell'applicazione da dare al diritto dell'UE, rilevante per la soluzione della

controversia nazionale, provi in maniera circostanziata che la medesima evidenza si imponga anche presso i giudici degli altri Stati membri e la Corte (in questo senso si condivide l'orientamento espresso dal medesimo Consiglio di Stato, successivamente alla sentenza della Corte di giustizia UE, cfr. sez. VI, n. 2066 del 2022, §§ da 28 a 32);

b) sono lesivi del principio costituzionale (art. 111, comma secondo, Cost.) ed europeo (art. 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali UE) della ragionevole durata del processo, in quanto il giudice supremo nazionale italiano è costretto a disporre un rinvio pregiudiziale, allungando di molto i tempi di risoluzione della controversia, per prevenire, in assenza di qualsivoglia filtro preventivo, la proposizione dell'azione di risarcimento del danno ai sensi della norma sancita dall'art. 2, comma 3-bis, legge n. 117 del 1988, nonché la ragionevole certezza del coinvolgimento in un accertamento disciplinare, ai sensi della norma sancita dall'art. 9, comma 1, legge n. 117 del 1988 (pure dopo le precisazioni operate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 169 del 2021);

c) sono lesivi del principio del valore della indipendenza della magistratura, elemento costitutivo della declamata *rule of law* (art. 101, comma 2, Cost.; art. 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; art. 6, comma 1, C.e.d.u.) in quanto, pure in presenza di una attività esegetica motivatamente svolta dal giudice nazionale (come nel caso di specie), quest'ultimo può essere attinto dalla minaccia della sanzione risarcitoria e disciplinare per gli esiti (non graditi) della interpretazione.

Per questi motivi la sezione ha confermato l'interesse al rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione Europea già evidenziato con sentenza non definitiva di n. 6290 del 14 settembre 2021, anche tenuto conto della richiesta di apertura della procedura di infrazione nei confronti del Consiglio di Stato, formulata dalla parte privata alla Commissione europea.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

Si veda sul punto, Cons. Stato, sentenza non definitiva n. 6290 del 14 settembre 2021, oggetto della News US n. 78 del 4 ottobre 2021.

La sezione chiarisce le condizioni per ammettere la legittimazione al ricorso delle associazioni ambientaliste locali.

<u>Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 5 aprile 2022, n. 2520 – Pres. Poli,</u> Est. Loria

Anche le associazioni locali che impugnano provvedimenti a tutela dell'ambiente devono provare in giudizio la sussistenza di tutte le condizioni dell'azione, ossia l'interesse ad agire, la legitimatio ad causam, il titolo o la legittimazione al ricorso. Per quanto riguarda la legittimazione al ricorso, ovvero la titolarità di un interesse differenziato dal quivis de populo, essa è stabilita ex lege per le associazioni nazionali iscritte nell'apposito registro tenuto dal Ministero dell'ambiente (artt. 13 e 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349). Per le associazioni (e le sezioni) di carattere locale, invece, deve essere fornita la prova rigorosa dei seguenti tre requisiti: i) che l'associazione tuteli in modo effettivo e non occasionale determinati interessi diffusi; ii) che abbia nel suo statuto una disposizione specifica che qualifichi la tutela di questi interessi come finalità dell'associazione; iii) che sia configurabile un effettivo pregiudizio agli interessi giuridici protetti al centro dell'attività dell'associazione.

Si veda anche Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 20 febbraio 2020, n. 6 oggetto della News US n. 27 del 13 marzo 2020.

(6)

Limiti alla rilevanza di questioni pregiudiziali in sede di ritorno da precedente rinvio.

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 4 aprile 2022, n. 2446 – Pres. Greco, Est. Lamberti

La formulazione di dubbi interpretativi sul diritto euro-unitario, ove non dipendente da sopravvenienze di fatto o di diritto o da pronunce della stessa Corte all'esito di precedente rinvio pregiudiziale nella stessa causa, non può non essere veicolata con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure o, quanto meno, d'appello, in quanto parte ineliminabile e costitutiva dello stesso *petitum* processuale (e, prima ancora, della stessa *causa petendi*), posto che, con essa, l'interessato mira a chiarire il quadro normativo da applicare alla specifica fattispecie di causa ed in base al quale articolare la propria domanda di giustizia.

(7)

Sulla possibilità o meno di far ricorso al soccorso istruttorio per sanare la tardività della presentazione della cauzione provvisoria.

T.a.r. per la Puglia, Lecce, sez. II, sentenza 6 aprile 2022, n. 563 – Pres. Mangia, Est. Dello Preite

E' legittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante ha escluso una ditta da un appalto di servizi, che sia motivato con riferimento al fatto che la cauzione provvisoria è stata emessa in un momento non anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. La presentazione di una cauzione provvisoria tardiva costituisce, infatti, causa di esclusione dalla procedura di aggiudicazione, non sanabile mediante procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016; diversamente operando, si arrecherebbe un grave *vulnus* al principio di *par condicio*, dal punto di vista dell'elusione a titolo particolare del termine perentorio di partecipazione alla gara.

Non è consentito nel RTI il recesso dell'impresa mandante che abbia perso l'attestazione SOA.

<u>T.a.r. per la Campania, sezione I, sentenza 31 marzo 2022, n. 2195 – Pres.</u> Salamone, Est. Santise

Non è consentito al raggruppamento temporaneo di imprese di modificare la propria organizzazione, se non nelle limitate e tassative ipotesi previste dall'art. 48, commi 17, 18 e 19 *ter* del d.lgs. n. 50 del 2016. Né è possibile il recesso di una o più imprese raggruppate, ai sensi del comma 19, se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione.

Ne consegue che la perdita del requisito di qualificazione, e non di partecipazione, previsto a pena di esclusione, in capo al raggruppamento temporaneo di imprese (come la mancanza di attestazione SOA) non rientra nei casi previsti dai commi 17, 18 e 19 *ter* che vanno interpretati in senso tassativo e restrittivo.

Né è possibile ammettere il recesso dell'impresa mandante che avrebbe chiaramente l'effetto di eludere l'impianto normativo cristallizzato nel codice dei contratti e di aggirare il sistema sanzionatorio ivi previsto stante la perdita, da parte della mandante, del requisito di qualificazione predetto.

(9)

Soccorso istruttorio nel project financing.

T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione I, sentenza 31 marzo 2022, n. 933 – Pres. Savasta, Est. Sidoti

Nel project financing la fase preliminare non è da intendersi quale fase del "procedimento" di scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati (e quindi soggetta alle ordinarie regole di garanzia partecipativa), ma fase "procedimentalizzata" di valutazione di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l'accoglimento della proposta

formulata dall'aspirante promotore, ove assume prevalenza – nella specificità della procedura – l'interesse pubblico dell'amministrazione e in cui, di contro, gli interessi privati rimangono sullo sfondo.

Nel *project financing* l'amministrazione non ha alcun obbligo di attivare il soccorso istruttorio nel senso tradizionale inteso.

Consiglio di Stato - Pareri

(10)

Revocazione in tema di ricorso straordinario.

<u>Consiglio di Stato, sezione I, 30 marzo 2022, n. 693 – Pres. Troiano, Est.</u> Orsini

Affinché si possa proporre ricorso per revocazione è necessario che ricorrano i presupposti richiesti dalla legge e in particolare dall'articolo 15 del d.P.R. n. 1199 del 1971 secondo cui "i decreti del Presidente della Repubblica che decidono i ricorsi straordinari possono essere impugnati per revocazione nei casi previsti dall'articolo 395 del codice di procedura civile"; il rimedio della revocazione ha peraltro natura straordinaria e non può convertirsi in un ulteriore grado di giudizio: l'errore di fatto, nella specie, è idoneo a fondare la domanda di revocazione se deriva da una errata percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio che abbia indotto il giudice a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto e se attiene ad una questione non controversa sulla quale la decisione non abbia espressamente motivato, oltre ad essere decisivo ai fini della pronuncia.

Ammissibilità dell'affidamento della gestione delle farmacie comunali anche tramite evidenza pubblica e rito processuale applicabile.

Consiglio di Stato, sezione I, 30 marzo 2022, n. 687 – Pres. Troiano, Est. Neri

La gestione di una farmacia comunale – da qualificarsi servizio pubblico di rilevanza economica –, può essere esercitata dall'ente, oltre che con le forme dirette previste dal citato articolo 9 l. n. 475 del 1968, sempre in via diretta, anche mediante società di capitali a partecipazione totalitaria pubblica (*in house*), ovvero può essere affidata in concessione a soggetti estranei al comune previo espletamento di procedure di evidenza pubblica in modo da garantire la concorrenza; alle relative controversie si applica il rito accelerato di cui agli artt. 119 ss. c.p.a.

Normativa ed altre novità di interesse

(12)

<u>Corte costituzionale - Comunicato dell'8 aprile 2022</u> - Covid: le disposizioni sulla quarantena obbligatoria non violano la libertà personale.

(13)

Ministero dell'interno - Circolare 1° aprile 2022 prot. n. 0022163-0022165 - Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato".

(14)

<u>Ministero della salute - Ordinanza 1° aprile 2022</u> - Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» (in G.U. n. 79 del 4 aprile 2022).